

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

INF. N° 2**INFORMATIVA PER DATORI DI LAVORO DI AZIENDE AGRICOLE****OBBLIGHI DELLE AZIENDE AGRICOLE**

L'agricoltura è uno dei comparti lavorativi a maggior rischio sia per la possibilità di infortuni, numerosi e spesso gravi e/o mortali, sia per l'insorgenza di malattie professionali, in particolare quelle osteo-articolari, muscolo-tendinee, le ipoacusie da rumore ed i tumori. Il lavoro nel comparto agricolo, caratterizzato in larghissima prevalenza da manodopera familiare, è, infatti, composto da attività che comportano l'esposizione a numerosi rischi sia per la sicurezza, in particolare a causa dell'utilizzo di macchine agricole, sia per la salute (movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, esposizione ad agenti biologici ed a sostanze pericolose per l'uso di concimi e fertilizzanti).

Il D.Lgs. 81/08, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenzia tutte le misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei lavoratori agricoli, le disposizioni per i datori di lavoro, i provvedimenti di carattere tecnico, procedurale ed organizzativo da adottare, nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

Sono stati pubblicati alcuni importanti decreti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che contengono misure in aiuto ai datori di lavoro del comparto agricolo:

il Decreto Interministeriale del 30/11/2012 che impone l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) a tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori, utilizzando delle procedure più semplici, cosiddette standardizzate. Quindi anche l'imprenditore agricolo che si avvale dell'opera di lavoratori stagionali ed occasionali, può redigere il DVR mediante le procedure standardizzate previste nell'allegato del suddetto decreto;

la Legge n. 27 del 24/04/2020 che introduce misure semplificative per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 81/08, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Infatti, in tali casi, gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria, previsti dall'art. 41 comma 2 del suddetto decreto, si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio dell'azienda medesima. A tale scopo è stato predisposto il Foglio Informativo per l'Utenza n. 5 con le informazioni e la modulistica per l'effettuazione di questa tipologia di visite.

INFORMAZIONI

Ufficio Competente	Se il luogo di lavoro si trova nel Municipio X o Comune di Fiumicino: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) viale Repubbliche Marinare snc (adiacente al n. civico 118) Ostia	Se il luogo di lavoro si trova nei Municipi XI o XII: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) via Portuense n° 571
Informazioni	- e-mail: spresal.ostia@aslroma3.it - telefonicamente: 0656483403/19 - di persona presso la sede di viale Repubbliche Marinare snc (adiacente al n. civico 118) Ostia previo appuntamento	- e-mail: spresal.roma@aslroma3.it - telefonicamente: 0656485113/33 - di persona presso la sede di via Portuense, 571 previo appuntamento